



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 1 - SERVIZI DI COMUNITA' E FINANZIARI

Ufficio Scolastico

DETERMINAZIONE N. 128 del 19/03/2026 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 19/03/2026 al n. 301

OGGETTO: “DECISIONE DI CONTRARRE”, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS.N. 36/2023 CON AFFIDAMENTO DIRETTO E AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 – ATTIVITA' NEL GIUDIZIO CORRELATO AL PROCEDIMENTO CIVILE AL N. 354/2026 R.G. TRIBUNALE DI TERAMO- CIG BADBAE8C2F

Premesso che:

- con Decreto sindacale n. 08/2025 è stato attribuito l’incarico di Responsabile dell’Area 1 – Servizi di Comunità e Finanziari al dottor Daniele Gaudini;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del DUP – periodo 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP – periodo 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 7 del 26.02.2026 "approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028" (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 10 D.Lgs. 118/2011);

PREMESSO :

- che, in data 02.3.2026, è stato notificato all’Ente, dalla Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s., il d.i. n.148/2026 emesso dal Giudice del Tribunale di Teramo
- che l’Ente intende proporre, nei termini di legge, opposizione al decreto ingiuntivo de quo, per far valere le proprie ragioni;
- che, in sede stragiudiziale, vi è stato un articolato carteggio con la controparte, vertente in ordine sia alla questione della debenza o meno alle somme oggetto dell’ingiunzione, di cui si parla, sia in riferimento ad altre questioni, per le quali sono state rivolte alla stessa parte avversa delle contestazioni relative all’esecuzione del contratto di trasporto scolastico a data 18.9.2020;
- che l’Avv. Attilio de Benedictis, con studio in Mosciano S.Angelo alla Via Marx n.1, oltre ad aver difeso l’Ente, nel corso degli anni, con esiti positivi si è pure occupato, nello specifico delle vicende dianzi accennate, giusta nota del Dirigente dell’Area 1 in data 9.10.2024;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

-l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carbunti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

-l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; Ribadito, altresì, quanto già stabilito nella Det. Dir. n.372 /25 R.G., , ritenuto che con il presente atto si intende specificamente indicare al legale incaricato le ulteriori attività da compiere nei confronti della statuendo quanto necessario per l'integrazione dell'impegno di spesa;

Richiamato l'art. 62 del Nuovo Codice il quale testualmente prevede che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Viste le Line guida ANAC N. 4 in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il seguente punto 3.1.3:

- "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";

Richiamato il comma 1 lett. a) dell'art.50, il quale prevede che per l'affidamento di lavori il cui importo è inferiore a € 150.000), e il comma 1 lett. b) del medesimo articolo il quale prevede che per l'affidamento di Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione per un importo inferiore ad €140.000 è possibile procedere all'affidamento dei lavori/ servizi e forniture tramite Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Dato atto che trattandosi di affidamento per importo inferiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.LGS 36/2023 è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;

Richiamato, altresì, l'art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, il citato comma 450 che dispone "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Dato atto che per l'appalto dei lavori/ servizi/forniture/servizi di ingegneria in oggetto non ricorre l'obbligo di cui sopra essendo l'affidamento inferiore in valore ad € 5.000,00;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto il preventivo dell'Avv. Attilio de Benedictis (C.F.:DBNTTL60D27L103B), partecipante allo Studio Legale Associato de Benedictis & de Benedictis (C.F. e P.IVA 01401870678), a fronte delle fasi di studio ed introduttiva dell'importo di € 3.048,00, oltre al rimborso 15% (a fronte di competenze e spese, quota fissa del C.U.), a cui aggiungere CAP ed IVA), fatte salve le sopravvenienze;

Dato Atto che il preventivo è in linea con le indicazioni riferite ai vigenti parametri ministeriali

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Ritenuto che la scelta del difensore è già ricaduta sull'Avv. Attilio de Benedictis, che pure si è occupato, in più occasioni e con esito positivo, delle questioni dell'Ente e può essere confermata per intraprendere le attività ulteriori;

VERIFICATA

l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

Verificata nei confronti del Responsabile del Procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto da:

- Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2025-2027 - sezione 2 "Rischi corruttivi e Trasparenza" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 09/04/2025;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2014 e dal nuovo Codice di condotta di cui all'art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018,

IL FUNZIONARIO

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E T E R M I N A

fermo restando che la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.;

- 1) di conferire all'Avv. Attilio de Benedictis, con studio in Mosciano S. Angelo alla Via Marx n.1, direttamente, l'incarico di difesa per proporre, nei confronti della Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s., l'opposizione al decreto ingiuntivo n.148/26 del Giudice del Tribunale di Teramo ;
- 2) di impegnare la spesa di €. 4.574,28 sul cap. 1285 bilancio corrente esercizio
- 3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" Sezione I livello Provvedimenti- Sotto Sezione 2 livello Provvedimenti Dirigenti Amministrativi art. 23, c.1 Dlgs 33/2013, nonché nella Sezione I livello Bandi di gara e contratti Provvedimenti- Sotto Sezione 2 Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici art. 37 D.Lgs. n.33/2013 c.1 lett. a e lett. b;
- 5) Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Mosciano S.A., li 19/03/2026

Il Responsabile di Settore
Gaudini Daniele
(Atto Sottoscritto Digitalmente)